

ACCORDO AI SENSI DELL'ART. 15 L. 241 PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLA FORMAZIONE DI ELENCHI DI IDONEI PER LE ASSUNZIONI DI PERSONALE DI CUI ALL'ARTICOLO 3 BIS DEL D.L. N. 80/2021

L'anno 2022 in data 26 gennaio, tra:

ALBERTINO Giorgio, Sindaco pro tempore del comune di **CARIGNANO (TO)**, autorizzato con delibera n°06 del 20/01/2022 della giunta comunale;

CAGGIANO Giovanni, presidente della **Comunità Montana Alto e Medio Sele (SA)**, autorizzato con delibera n°01 del 20/01/2022 della giunta;

MOREA Nicola Massimo, Sindaco pro tempore del comune di **IRSINA (MT)**, autorizzato con delibera n° 08 del 17/01/2022 della giunta comunale;

DAZZO Salvatore, Sindaco pro tempore del comune di **LUCCA SICULA (AG)**, autorizzato con delibera n° 05 del 03/01/2022 della Giunta Comunale;

VENDRAMIN Luca, Sindaco pro tempore del comune di **PIANEZZE (VI)**, autorizzato con delibera n° 01 del 26/01/2022 della giunta comunale;

D'ANELLO Paolo Pasquale, Sindaco pro tempore del comune di **SEPINO (CB)**, autorizzato con delibera n° 03 del 25/01/2022 della Giunta Comunale;

Premesso che:

- l'articolo 3-bis del D.L. n. 80/2021 nel testo introdotto dalla Legge di conversione 6 agosto 2021 n. 113, consente alle amministrazioni di avere uno strumento flessibile per le assunzioni di personale a tempo indeterminato e determinato;
- il comma 2 del citato articolo 3-bis, prevede espressamente l'approvazione di un apposito accordo per la disciplina dei rapporti e delle modalità di gestione delle selezioni, ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241/1990 e s.m.i.;
- in data 26/01/2022 tra i suddetti enti è stato sottoscritto un accordo , per le finalità di cui alla normativa sopra richiamata, come modificato in data 13.02.2023, in data 21.07.2023 e in data 14/02/2024;
- gli stessi enti hanno convenuto sulla opportunità di apportare ulteriori modifiche all'accordo, contenute in un nuovo testo coordinato ed aggiornato;
- il presente accordo è aperto a tutti i Soci ASMEL, che intendono aderire anche in fase successiva al momento in cui ravviseranno la necessità di utilizzare questo istituto, anche limitatamente a una sola assunzione e che ciò non determina alcuna conseguenza per le amministrazioni che aderiscono all'accordo da subito.

Si conviene e stipula tra gli enti sottoscrittori quanto segue.

Articolo 1: PREMESSE

1. Le premesse sono parte integrante del presente accordo.

Articolo 2: OGGETTO

1. Oggetto del presente accordo è la gestione associata delle selezioni uniche per la formazione di elenchi di idonei all'assunzione nei ruoli dell'amministrazione degli enti locali previste dall'articolo 3 bis del d.l. n. 80/2021, allo scopo di ridurre i tempi e semplificare le modalità di reclutamento del personale degli enti locali degli enti aderenti all'accordo.

Articolo 3: ENTI ADERENTI – ENTE CAPOFILA – CONFERENZA – COMITATO ESECUTIVO

1. Al presente accordo sottoscritto dagli Enti Locali firmatari potranno aderire anche altri enti locali, oltre a quelli che hanno in precedenza già aderito, regolarmente associati ad Asmel, anche per l'utilizzazione di uno specifico elenco.
2. Soggetto capofila dell'accordo è il Comune di Carignano (TO), individuato di comune

accordo tra i comuni.

3. È istituita la **Conferenza degli Enti sottoscrittori**, con compiti di indirizzo e definizione delle scelte strategiche dell'accordo. La Conferenza svolge i propri lavori di norma in videoconferenza e delibera a maggioranza dei presenti.
4. È istituito un **Comitato esecutivo** con il compito di supportare l'ente capofila nello svolgimento delle attività di cui al presente accordo.
5. Il Comitato svolge i propri lavori in presenza, in video conferenza o in modalità mista e delibera con la presenza di almeno il 50% componenti ed a maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente, individuato a maggioranza assoluta nella prima riunione del Comitato.

1. Articolo 4: MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ

1. Le modalità di svolgimento delle attività oggetto del presente accordo sono contenute nello specifico regolamento attuativo, allegato al presente accordo e nelle determinazioni della Conferenza degli Enti sottoscrittori e/o del Comitato Esecutivo di cui al precedente art.3.
2. Gli enti aderenti all'accordo potranno avvalersi dell'elenco degli esperti di cui all'art. 9 del regolamento, e con le modalità ivi indicate, per la fase degli interpelli e proprie autonome procedure selettive o concorsuali.

Articolo 5: DISPOSIZIONI APPLICABILI

1. Le procedure selettive oggetto del presente accordo derogano alle previsioni dettate nel regolamento sull'accesso agli impieghi dell'ente, giusta Legge n. 113/2021 di conversione, con modificazioni del D.L. n. 80/2021.
2. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente accordo si applicano le regole dettate dal DPR 9 maggio 1994 n. 487, come modificato con DPR 16 giugno 2023 n. 82.
3. Eventuali modifiche e/o integrazioni al presente Accordo possono essere apportate su proposta degli aderenti e diventare efficaci dopo l'approvazione da parte della Conferenza degli Enti sottoscrittori.

Articolo 6: DURATA E RECESSO ANTICIPATO

1. L'accordo ha durata indeterminata.
2. Le amministrazioni aderenti possono recedere in qualunque momento, con un preavviso di almeno 6 mesi che deve essere comunicato agli altri enti tramite PEC.

Articolo 7: ONERI

1. La sottoscrizione della presente convenzione non prevede alcun onere a carico degli Enti sottoscrittori, siano essi originari e/o sopravvenuti.
2. Al finanziamento delle attività si provvede con una "tassa di concorso" pari a Euro 10,33 a carico dei candidati da versarsi su apposito conto dedicato.
3. Nessun ulteriore contributo potrà essere richiesto dall'ente locale aderente ai candidati per la partecipazione all'interpello.

Articolo 8: NORME FISCALI

1. Il presente accordo è esente dall'imposta di bollo ai sensi del comma 16 dell'allegato B al D.P.R. 26.10.1972, n. 642 ed è soggetto a registrazione solo in caso d'uso come previsto dal D.P.R. 26.04.1986, n. 131.